



I.C.S. Nardò Polo 3 - Pantaleo Ingusci

C.F. 91025810754 C.M. LEIC89800L

A50E573 - Istituto Comprensivo Nardo' polo 3

Prot. 0000919/U del 06/02/2022 21:27

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 "P. Ingusci" indirizzo musicale Via XX Settembre – 73048 - NARDO' (Lecce) Tel. 0833/871017 COD. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754 Email: LEIC89800L@istruzione.it Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivonardo3.edu.it</p>	
--	--	--

A tutti i docenti dell'Istituto
Alle famiglie degli alunni frequentanti l'IC Polo 3
Al DSGA
Al personale ATA
Al Dirigente Ambito territoriale di Lecce
Al Dirigente dell'USR Puglia
Al Sindaco Comune di Nardò
Al sito web

OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi positivi al SARS-COV-2 nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado - Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 (GU Serie Generale n. 29 del 4.02.2022).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello stato di emergenza, già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;

VISTO il Decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron;

VISTO il Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022;

VISTA la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'08/01/2022;

VISTO l'art. 6 del Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 "Misure urgenti in materia di certificazioni vedi COVID.19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (GU Serie Generale n. 29 del 4.02.2022);

VISTA la circolare n. 180 del Ministero della salute prot. n. 0009498 del 4.02.2022 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-COV-2"

DISPONE

a partire dal 7 febbraio 2022 l'adozione delle seguenti norme relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da Sars- Cov-2 nel sistema educativo scolastico e formativo.

Si riporta di seguito il link del sito del Ministero dell'Istruzione che espone una sintesi di tale gestione:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi>

Di seguito le misure distinte per ordine di scuola.

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

- a. **fino a quattro casi di positività accertati** tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti **in presenza** con **l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- b. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- c. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato **l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**
- d. **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.**

2. SCUOLA PRIMARIA

- a. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- b. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- c. **In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.**

d. **Con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di:**

1. avere concluso il ciclo vaccinale primario o
2. di essere guariti da MENO di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
3. oppure di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista,

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- **Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

a. **Con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

b. **Con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a) avere concluso il ciclo vaccinale primario o
- b) di essere guariti da MENO di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
- c) oppure di aver effettuato la dose di richiamo,

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- **Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

P'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**.

4. PRECISAZIONI

Si raccomanda a tutto il personale scolastico il massimo rispetto delle già note misure di contenimento e prevenzione:

- Igienizzare le mani e usare correttamente le mascherine, chirurgiche o FFP2
- Utilizzare prodotti idonei per una accurata igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici
- Areare i locali e far circolare l'aria
- Mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro
- Evitare assembramenti
- Osservare le eventuali disposizioni impartite dalla ASL o dal Pediatra o dal Medico in riferimento a obblighi di quarantena/isolamento
- Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole di prevenzione
- Non accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Il personale docente o altro operatore non si somma a un eventuale altro caso positivo nella medesima classe*.

* Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (AD ALTO RISCHIO) di casi di infezione da SARS CoV 2 (Circolare del Ministero Della Salute n. 180 del 04 febbraio 2022).

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie **la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.**

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;**
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo**, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

1. abbiano ricevuto la dose booster, oppure
2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
4. siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Si allega:

- **Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022;**
- **Circolare n. 180 del Ministero della salute prot. n. 0009498 del 4.02.2022.**

Confidando in un'attenta lettura delle suddette disposizioni, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Eleonora LONGO
*Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93*